



Attività Ispettiva  
Reg. gen. n. 630/1/XI Legislatura

**GRUPPO CONSILIARE  
LEGA CAMPANIA**

Prot. n° 12 del 5 aprile 2023

Al Presidente della Giunta regionale  
della Campania con delega alla Sanità  
*On. Vincenzo De Luca*

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA** ai sensi dell'art. 124 del Regolamento del Consiglio Regionale della Campania, a firma del Consigliere Antonella PICCERILLO recante: *«Chiarimenti circa le modalità di smaltimento degli animali da compagnia in tutto il territorio della Regione Campania».*

**PREMESSO CHE**

le norme Nazionali sulla tutela degli animali d'affezione e sulla lotta al randagismo emanate dal Ministero della Salute prevedono che:

- ✓ sia compito dello Stato **l'attivazione dell'Anagrafe canina nazionale e la gestione del sistema informatico;**
- ✓ sia compito delle Regioni **l'istituzione di un'Anagrafe canina regionale** in grado di scambiare dati e informazioni con quella nazionale;
- ✓ sia compito dei comuni **l'identificazione e la registrazione in anagrafe canina**, tramite il Servizio veterinario delle ASL, dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate;
- ✓ siano compiti del medesimo Servizio dell'ASL, **l'identificazione, la verifica della presenza del microchip sull'animale e la contestuale registrazione dei cani in anagrafe canina** (vedi sopra);
- ✓ sia obbligo- del veterinario libero professionista **la verifica della presenza dell'identificativo elettronico (c.d. microchip) e l'informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge**, in caso di assenza o illeggibilità dello stesso, e l'identificazione degli animali mediante applicazione del microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale.

**RILEVATO CHE**

la definizione di animale da compagnia è contemplata nelle seguenti norme:

- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano che, all'art. 3 comma 8, definisce afferma l'animale da compagnia come *“un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento”*;



## GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA

- Legge regionale della Campania n. 3 dell'11 Aprile 2019 (art. 2, lettera *a*) che definisce come animale da affezione *quell'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per affezione, senza fini riproduttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali coinvolti nell'ambito degli interventi assistiti con animali e quelli impiegati nella pubblicità con l'esclusione degli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione.*

### PRESO ATTO CHE

i Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) sono materiali di derivazione animale non destinati al consumo umano e il Regolamento 1069/2009 li divide in tre categorie in base al rischio sanitario stabilendo le modalità con cui ciascuna categoria di essi va impiegata o smaltita, tra cui:

1. animali abbattuti nel contesto delle misure di eradicazione delle TSE - encefalopatie spongiformi trasmissibili, **animali da compagnia anche se randagi**;
2. letame, animali morti per cause diverse dalla macellazione;
3. scarti di macellazione e dell'industria alimentare.

CHE il Regolamento identifica **le carcasse degli animali da compagnia come materiali di categoria 1 (Art. 8, lettera a) paragrafo iii) e, all'art. 12 lettera a), ne indica lo smaltimento mediante incenerimento;**

CHE l'art. 11, infine, **vieta tassativamente alcuni usi dei SOA e dei prodotti da essi derivati, tra cui l'alimentazione di animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie, anche al fine di evitare fenomeni di cannibalismo;**

MA CHE, in attesa di un'interpretazione autentica da parte della Commissione Europea, le **Linee guida** per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) 142/2011 della Commissione Europea del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione al Regolamento stesso, **pubblicate dalla Regione Campania sul BURC n. 16 del 3 marzo 2014**, prevedono, al comma 1 dell'art. 11, che **lo smaltimento dei SOA di categoria 1, 2 e 3: possa avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, quando il materiale sia costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;**

E CHE alcune deroghe sono previste esclusivamente per i SOA di categoria 2 e 3

### EVIDENZIATO CHE

la Legge regionale n. 3/2019 prevede, all'Art. 6, comma 10, lett. *d* che *il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto al servizio veterinario dell'Asl territorialmente competente il decesso del cane, entro 3 giorni dall'evento, nonché a dotarsi di idonea documentazione di avvenuto smaltimento della carcassa (certificato di sepoltura o cremazione) secondo le vigenti norme.*



## **GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA**

**CHE**, nel caso di seppellimento in terreni privati, al decesso dell'animale deve seguire l'invio alla ASL competente per territorio del certificato del medico veterinario (ex art. 38 punto 3 del Regolamento 1/2021) **in quanto il luogo di sepoltura è assimilabile a un sito cimiteriale anche se circoscritto**, che evidenzia assenza di malattie infettive/diffusive nonché l'assenza di trattamenti chemioradioterapici.

**E, CHE**, nel caso di seppellimento in un cimitero per gli animali o mediante cremazione deve essere allegato alla dichiarazione di decesso, un certificato rilasciato dal Gestore dell'impianto.

### **CONSIDERATO CHE**

per animali da compagnia non si intendono solamente i cani e i gatti, ma tutti gli animali da affezione e che le spoglie di questi ultimi se appartenenti ai privati devono essere cremati, oppure seppelliti nei cimiteri per animali o in terreni privati (previa autorizzazione degli organi competenti), solo se non infetti, potenzialmente infetti o se non sottoposti a trattamenti radioterapici e/o chemioterapici che sono potenzialmente dannosi per la salute pubblica;

**CHE** gli animali d'affezione nelle colonie feline, nei canili o liberi sul territorio comunale sono di proprietà del Sindaco, **e DEVONO essere smaltiti secondo le normative vigenti sopra rammentate;**

**MA CHE**, ciò nonostante, sono sempre più numerose le segnalazioni pervenute circa il ritrovamento di carcasse di animali domestici lungo le strade della nostra Regione.

### **RITENUTO CHE**

sia un dovere delle istituzioni vigilare sul corretto smaltimento delle spoglie degli animali d'affezione anche al fine di evitare un illecito utilizzo delle carcasse che potrebbe comportare danni irreparabili anche all'uomo, una volta entrate nella catena alimentare;

**TUTTO CIO' RAPPRESENTATO**, Il sottoscritto Consigliere regionale

### **INTERROGA**

il Presidente della Giunta regionale per chiedere se, in materia di smaltimento dei SOA di categoria 1 avvenga in Regione Campania, sia a conoscenza:

1. se avvenga mediante il solo incenerimento o co-incenerimento (e cioè in linea con le indicazioni comunitarie e regionali) ovvero secondo altre e differenti modalità;
2. se anche i randagi o gli ospiti dei canili e rifugi vengano smaltiti tramite incenerimento;
3. se, ai sensi della l.r. n. 3/2019, alle richieste di cancellazione all'anagrafe canina regionale siano sempre e correttamente allegati i documenti obbligatori, nello specifico l'attestato di cremazione o di seppellimento e quali siano le modalità di controllo sui SOA potenzialmente dannosi per l'ambiente e per la salute pubblica e degli animali che vengono poste in essere.

*Si richiede risposta scritta a termini di Regolamento interno.*

Il Consigliere